

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASL DI RIETI E L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA PER L'UTILIZZAZIONE DEL POTENZIALE CLINICO E DIDATTICO-SCIENTIFICO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti - Deliberazione n. 1/D.G. del 01.02.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. ____ del _____

E

L'Università Campus Bio-Medico di Roma in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma Via Álvaro del Portillo 21, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Eugenio Guglielmelli, nato a Cosenza l'08/05/1965 in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

PREMESSO CHE

- l'Università Campus Bio-Medico di Roma, nel rispetto di quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 e dall'art. 6 del D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, può stipulare convenzioni con altre strutture pubbliche e private per esigenze assistenziali e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;
- l'esigenza dell'Università Campus Bio-Medico di Roma di poter disporre di idonee strutture sanitarie nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento dell'attività istituzionale della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
- l'ASL Rieti è struttura idonea all'attività formativa in riferimento agli standard e ai requisiti di cui all'allegato 1 del D.I. n.402/2017 e ss. mm. e ii.;
- la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Al fine di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Azienda ospitante, l'Università, anche in riferimento alla Legge 833/78 nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di specializzazione, si avvale delle strutture (allegato A) e del potenziale clinico e didattico-scientifico dell'ASL Rieti, per il potenziamento della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.

A tale scopo l'Azienda ospitante dichiara di possedere gli standard generali e specifici, di cui alle tabelle A e B (All. A), in conformità alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale, di cui al D.I. n. 402/2017.

L'Azienda ospitante, contestualmente dichiara di riservare in esclusiva le suddette strutture come condizione essenziale per far parte della rete formativa della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'Università ai sensi del D.I. n. 402/2017.

Art. 2 - Attività di formazione degli specializzandi

L'Azienda ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli strumenti tecnologici, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici, le strutture assistenziali (ivi inclusi il numero di posti letto indicati nell'allegato A dedicati alla rete formativa della Scuola di Specializzazione) e i relativi laboratori, o ambulatori, connessi con la gestione della formazione dei medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.

Ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402/2017, ogni struttura convenzionata appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

La formazione del medico ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 368/99 e dell'art. 16 del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal docente responsabile della formazione.

La formazione comporta l'assunzione di responsabilità connesse alle attività svolte. Durante tale periodo l'Azienda Ospitante si impegna a consentire agli specializzandi l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. I tutor sono individuati dal Dirigente dell'Unità Operativa Oftalmologia dott. Fabio Fiormente Responsabile, da ultimo, dell'attività di formazione svolta dagli specializzandi presso la stessa.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività di didattiche

Il personale dell'ASL Rieti potrà svolgere attività didattiche secondo le disposizioni normative vigenti con modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

In particolare il personale docente e sanitario dell'ASL Rieti potrà espletare a titolo gratuito, le funzioni di docente per lo svolgimento di attività di insegnamento integrativo, gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari, forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattica ai sensi della normativa di settore vigente.

Art. 4 - Controlli in materia di medicina preventiva e radioprotezione

Ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008.

Art. 5 - Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Università dichiara di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente. L'Azienda ospitante dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati dall'Università (consultabili sul sito dell'Ateneo: www.unicampus.it) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Art. 6 - Privacy

Con riferimento al disposto del D. Lgs. 196/2003 circa la Tutela della privacy, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i dati relativi al proprio ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo contratto, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto con la firma di questo accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 7 – Assicurazione

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le strutture dell'ASL Rieti sono tenuti al rispetto delle norme interne e in particolare all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri. Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura dell'Università Campus Bio-Medico di Roma contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'ASL Rieti provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999 e successive modifiche.

Art. 8 – Durata

Il presente protocollo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata di cinque anni, salvo disdetta da inviare sei mesi prima della scadenza. Potrà essere rinnovata per uguale periodo solo su istanza formale di una delle parti da inviare sei mesi prima del termine del protocollo

Art. 9 – Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 10 – Bollo e Registrazione

Il presente atto viene redatto in duplice copia e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131/1986.

Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti, _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Generale f.f.

Dott.ssa Anna Petti

Università Campus Bio- Medico di Roma

Rettore pro- tempore

Prof. Eugenio Guglielmelli
